



Comune
Ponte di Piave

**“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ISEE (DPCM. n.
159/13 e LEGGE N.89/2016) PER IL SOSTEGNO ECONOMICO
ALLA SPESA SOCIALE DELLA RETTA NELL’AMBITO DELLA
RESIDENZIALITÀ PER LA DISABILITA’ E PER LA SALUTE MENTALE”**

Approvato dal Consiglio Comunale il

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Premessa	pag. 2
Articolo 2 - Oggetto finalità e ambito di applicazione.....	pag. 2
Articolo 3 – Destinatari della compartecipazione.....	pag. 2

TITOLO II – SOSTEGNO ECONOMICO ALLA SPESA SOCIALE DELLA RETTA

Articolo 4 – Definizioni.....	pag. 3
Articolo 5 –ISEE da utilizzare.....	pag. 4
Articolo 6 – ISEE “corrente”	pag. 4
Articolo 7 – Quota spese personali.....	pag. 4
Articolo 8 – Determinazione della quota di sostegno economico al pagamento della retta sociale.....	pag. 5
Articolo 9 – Modalità di versamento della retta sociale.....	pag. 5
Articolo 10 - Recupero del credito.....	pag. 6

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Norme transitorie di avvio	pag. 6
Articolo 12 - Norme transitorie	pag. 6
Articolo 13 – Adempimenti successivi.....	pag. 7
Articolo 14 – Trattamento dei dati personali.....	pag. 7
Articolo 15 – Abrogazioni.....	pag. 7

Allegato A) Quota minima di compartecipazione.....	pag. 8
--	--------

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

Il presente atto recepisce:

- il DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”, il Decreto 7 novembre 2014 (pubblicato in G.U. n. 267/2014) di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE;
- La L. n. 89/2016 art. 2 – sexies “ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità”

Il Comune di Ponte di Piave recependo le Linee Guida approvate dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 9 il 05/12/2016, definisce con il presente regolamento l’applicazione dell’ISEE per gli utenti con disabilità e pazienti psichiatrici inseriti nelle strutture residenziali in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in vigore di cui alla DGR n.3972/2012.

Art. 2 – Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri di sostegno economico finalizzati alla copertura della retta socio alberghiera della rete dei servizi residenziali dell’Area Disabilità e Salute Mentale, sia interni che esterni all’Ulss n. 9, per le persone adulte residenti nei Comuni dell’Azienda Ulss n.9.

Questo Regolamento ha l'intento di:

- uniformare in tutte le Amministrazioni Comunali del territorio dell’Azienda ULSS 9 le modalità e i criteri di sostegno economico per il pagamento della retta socio alberghiera residenziale;
- garantire ai cittadini pari opportunità ed equità.

Costituisce principio generale che l’utente sia tenuto a contribuire al pagamento della retta socio alberghiera della struttura residenziale nella quale è inserito, secondo la normativa di cui all’art.1.

La quota di sostegno economico al pagamento della retta è calcolata in base all’ISEE, disciplinato dalla normativa vigente e dalle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 3 – Destinatari

I destinatari del presente documento sono:

- a) Persone con disabilità intellettiva, fisico motoria e/o sensoriale, per le quali sia stato riconosciuto lo stato di handicap in base alla L.104/92:
 - di età compresa tra 18 e 65 anni
 - residenti in uno dei Comuni dell’Azienda Ulss n.9 al momento del primo accesso in struttura
 - inseriti o che verranno inseriti sia con carattere di temporaneità sia in forma definitiva, presso le strutture residenziali socio sanitarie per persone con disabilità (Comunità Alloggio, Comunità Residenziali, RSA) così come definite dalla L.R. 22/2002 allegato A) o presso altre Unità di offerta a valenza sociale così come definite dalla L.R. 22/2002 allegato B) situate sia all’interno che all’esterno del territorio dell’Azienda Ulss 9

- over 65 anni già inseriti presso strutture residenziali per disabili o presso altre strutture socio sanitarie, sia all'interno che all'esterno del territorio dell'Azienda Ulss 9, residenti in uno dei Comuni dell'Azienda Ulss n. 9 al momento del primo accesso in struttura
- b) pazienti psichiatrici accolti in regime residenziale in strutture socio-sanitarie accreditate del Dipartimento di Salute Mentale per le quali in base ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) in vigore, è previsto un riparto dei costi tra sanitario e sociale (Comunità Alloggio di base ed estensiva, Gruppo Appartamento Protetto) – ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.1749/2013.

Nel caso in cui le necessità assistenziali prevedano ricoveri presso Unità di Offerta non afferenti all'Area Disabilità, i cittadini sosterranno la retta socio alberghiera prevista dal centro di servizio residenziale e l'eventuale quota di sostegno economico sarà definita da parte dell'organo competente.

TITOLO II – SOSTEGNO ECONOMICO ALLA SPESA SOCIALE DELLA RETTA

Art. 4 Definizioni

Per le finalità dei seguenti criteri applicativi si intende per:

- I.S.E l'indicatore della situazione economica di cui al DPCM 159/2013;
- I.S.E.E l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del DPCM 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dagli art. 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013 e dall'art 2. sexies della L. 89/2016;
- Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- Retta sociale: quota giornaliera a carattere alberghiero prevista a carico della persona accolta in struttura, di cui alla DGR n. 4589/2007
- Quota minima: è il valore della quota giornaliera da corrispondere, indipendentemente dal valore dell'ISEE, in rapporto alla condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza, così come definito nella tabella all'allegato A)
- Quota massima: è il valore massimo giornaliero della retta socio alberghiera, stabilita pari a € 60,00 sulla quale determinare la quota di sostegno economico da attribuire all'utente
- Quota giornaliera a carico dell'utente: la quota della retta socio alberghiera della struttura a carico dell'utente, a seguito della determinazione prevista dall'art.9;

- Quota di sostegno economico: la quota della retta socio alberghiera della struttura a carico del Comune calcolata in base alla differenza tra la retta sociale o la quota massima e la quota giornaliera a carico dell'utente
- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013e della Legge n. 89/2016;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore ISEE, stabilito pari ad € 3.000,00 al di sotto del quale il cittadino versa solo la quota minima.
- I.S.E.E. finale: è il valore stabilito pari ad € 30.000,00 al di sopra del quale l'utente è tenuto al pagamento della quota massima

ART. 5 – ISEE DA UTILIZZARE

La D.S.U. ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo (art. 10, comma 1, del D.P.C.M. 159/2013).

Per le prestazioni agevolate di natura socio sanitaria rivolte a persone di maggiore età, è fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art.3 del DPCM 159/2013.

Nel calcolo dell'ISEE di nuclei familiari che hanno tra i loro componenti persone con disabilità o non autosufficienti, vengono apportate le modifiche previste dall'art.2 – sexies della Legge n. 89/2016.

Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, le tipologie di I.S.E.E. da utilizzare previste dal D.P.C.M. 159/2013, sono le seguenti:

1. Per tutti i soggetti che **non** rientrano nella definizione di disabilità e non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013 e per quelli che utilizzano i servizi residenziali sociali ed i servizi sociosanitari con carattere di temporaneità: **ISEE ordinario o ISEE per prestazioni di natura sociosanitaria**
2. Per i soggetti rientranti nella definizione di disabilità e non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013 che utilizzano i servizi residenziali di natura sociale o sociosanitaria a ciclo continuativo: **I.S.E.E. per prestazioni di natura sociosanitaria residenziale** (Art. 6 del D.P.C.M. 159/2013).

Art. 6 - ISEE “corrente”

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM n. 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione.

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti l'ISEE corrente, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di ricalcolo della quota di compartecipazione.

ART. 7 Quota spese personali

Il disabile ospitato in una struttura è tenuto a concorrere al costo della retta mediante le sue disponibilità, salvo la quota mensile destinata a sostenere le spese personali così come previsto dalla normativa vigente (art.6 c.4 L.R. 30/2009). *”Per i beneficiari delle prestazioni a carattere residenziale, l'importo di cui al comma 1 è ridotto in misura pari alle somme percepite a titolo di trattamento pensionistico, ferma restando la conservazione di una quota del medesimo non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti”.*

Ai sensi dell'Allegato A) della D.G.R.V. 1749/2013, l'utente di cui al precedente art. 3 lett. b), *potrà trattenere in disponibilità personale una cifra pari alla quota corrispondente al 50% della pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall'I.N.P.S.*

In conformità alla DGR 1749/2013, i destinatari di cui al precedente art. 3 potranno trattenere in disponibilità personale la quota corrispondente all'eventuale borsa lavoro percepita, detratta dalla quota a carico dell'utente.

Restano invece sempre a carico dell'utente le spese per prestazioni di cure personali aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti.

ART. 8 – Determinazione della quota di sostegno economico al pagamento della retta sociale

La quota giornaliera a carico dell'utente è data dall'applicazione della quota minima di cui all'art. 4 sommata alla quota proporzionale determinata in base all'ISEE e rapportata alla retta sociale o alla quota massima stabilita.

Il calcolo della quota giornaliera a carico dell'utente mediante il metodo della progressione lineare garantisce più equità in quanto, non raggruppando i redditi dell'utente a scaglioni, permette ad ogni specifico I.S.E.E. corrisponda una specifica quota e quindi uno specifico costo a carico dell'utente.

Gli interessati dovranno produrre al Comune (di provenienza qualora l'utente abbia ottenuto la residenza nel Comune ove è collocata la struttura) domanda di contributo economico per l'integrazione della retta sociale nelle strutture residenziali entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Nei casi di estrema e comprovata urgenza, per i quali non siano attivabili progetti alternativi al ricovero, sarà applicata la quota massima di cui al precedente art.4, salvo ricalcolo della stessa, come previsto dal presente articolo, effettuato a seguito della presentazione ISEE che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ingresso in struttura.

Qualora la situazione del ricoverato abbia caratteristiche tali da non consentire la definizione del sostegno economico per il pagamento della retta sociale utilizzando il calcolo previsto nel presente articolo, il Comune (di provenienza qualora l'utente abbia ottenuto la residenza nel Comune ove è collocata la struttura) dovrà utilizzare idonei strumenti che consentano di definire la reale capacità economica dell'utente.

Viene fatta salva la possibilità di compartecipazione volontaria da parte di familiari e/o terzi mediante apposita dichiarazione.

Coloro che non presentano alcuna richiesta di sostegno economico allegando l'attestazione ISEE, sono tenuti a versare l'intera retta socio alberghiera della struttura ospitante.

In nessun caso la quota giornaliera a carico dell'utente può eccedere il costo della retta sociale della struttura nella quale è ospitato.

ART. 9 – Modalità di versamento della retta sociale

Il pagamento della retta sociale all'Ente Gestore delle strutture residenziali avviene nei seguenti termini:

- la quota sanitaria viene pagata dall'ULSS n. 9
- la retta sociale viene pagata secondo le seguenti modalità:
 - * l'utente che non presenta l'ISEE, corrisponde l'intero importo della retta sociale all'Ente Gestore o all'Azienda Ulss
 - * l'utente con Isee superiore all'ISEE finale così come stabilito dal precedente art.4, corrisponde l'importo della quota massima all'Ente Gestore o all'Azienda ULSS (secondo le apposite modalità previste dall'Azienda Ulss);
 - * l'utente che ha richiesto il sostegno economico per il pagamento parziale o totale della retta sociale versa la quota a proprio carico direttamente all'Ente Gestore o all'Azienda Ulss.

L'Azienda Ulss, per il tramite del Bilancio Sociale, versa all'Ente Gestore la quota di sostegno economico attribuita all'utente dal Comune (di provenienza qualora l'utente abbia ottenuto la residenza nel Comune ove è collocata la struttura).

Art. 10 – Recupero del credito

Nel caso emergessero situazioni di insolvenza per la quota prevista a carico del cittadino, la Conferenza dei Sindaci, d'intesa con l'Azienda Ulss n.9, nel principio di omogeneità ed unitarietà, si impegna ad individuare un'eventuale modalità di riscossione del credito, nel rispetto degli attuali principi di finanziamento solidaristico del Bilancio Sociale d'Azienda ULSS.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 – Norme transitorie di avvio

I cittadini interessati all'applicazione dell'art. 2 per l'anno 2017, dovranno presentare la richiesta di contributo economico per l'integrazione della retta sociale residenziale secondo le seguenti tempistiche:

- Per tutti gli utenti che presenteranno l'attestazione ISEE entro il 15.01.2017, l'eventuale quota di sostegno economico da parte del Comune di provenienza decorrerà dal 1 gennaio dell'anno 2017.
- Per gli utenti che presenteranno l'ISEE dopo tale termine ed entro il primo semestre 2017, l'eventuale quota di sostegno economico da parte del Comune di provenienza decorrerà dal 1 luglio 2017.

- Per gli utenti che saranno inseriti nel corso dell'anno 2017, la quota di sostegno economico da parte del Comune di provenienza decorrerà dalla data di ingresso nella struttura residenziale.

ART. 12 – Norme transitorie

I criteri del presente Regolamento relativo all'utilizzo dell'ISEE, sono da considerarsi sperimentali e suscettibili di successive modificazioni o integrazioni, a seguito di:

- eventuali aggiornamenti alle normative nazionali
- apposita verifica da effettuarsi entro 12 mesi dall'approvazione del presente atto da parte della Conferenza dei Sindaci del territorio dell'Azienda ULSS n.9.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento per la disciplina delle attività e dell'accesso a prestazioni sociali agevolate e delle modalità di concessione dei contributi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 04.06.2012.

ART. 13 - Adempimenti successivi

Al fine di garantire omogeneità ed uniformità territoriale, per effetto della ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende Ulss ai sensi del comma 4 lett.d) dell'art. 14 della L.R. n. 19/2016, le Linee Guida approvate il 05/12/2016 e il presente Regolamento saranno oggetto di revisione a seguito dell'attivazione della nuova Azienda n. 2 Marca Trevigiana o delle modifiche della normativa di riferimento.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali di cui al presente Regolamento dovranno avvenire nel rispetto della vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare del D.Lgs. 30.09.2003, n. 196 e dell'art. 12 del DPCM 159/2013.

ART. 15 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sarà abrogata ogni altra precedente disposizione incompatibile con quanto qui disposto, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 3 della DGR n. 1110 del 12/09/2007 e dall'art. 6 della DGR n.642 del 17/05/2006

Allegato parte integrante del presente documento:

- a) Quota minima di compartecipazione

ALLEGATO A) QUOTA MINIMA DI COMPARTECIPAZIONE

Categorie	Disabilità Lieve	Disabilità Media e Grave	Non Autosufficienza	Non Autosufficienza	Non autosufficienza	Non autosufficienza
	Invalidi 46 =>73%	Invalidi 74=>99% Inabili totali 100%	Invalidi con diritto all'indennità di accompagnamento di età inferiore a 65 anni	Invalidi con diritto all'indennità di accompagnamento - ultra65 enni	Ciechi civili assoluti	Ciechi civili assoluti ed invalidi civili
Quota minima di compartecipazione	<i>Nessuna quota minima a carico</i>	€ 10,00 al giorno diminuito a: * € 6,00 detraendo le <u>spese personali per la disabilità</u> * € 1,50 detraendo le <u>spese personali per la salute mentale</u>	€ 25,00 al giorno diminuito a: * € 21,00 detraendo le <u>spese personali per la disabilità</u> * € 16,50 detraendo le <u>spese personali per la salute mentale</u>	€ 16,00 al giorno diminuito a: * € 12,00 detraendo le <u>spese personali per la disabilità</u> * € 7,50 detraendo le <u>spese personali per la salute mentale</u>	€ 29,00 al giorno diminuito a : * € 25,00 detraendo le <u>spese personali per la disabilità</u> * € 20,50 detraendo le <u>spese personali per la salute mentale</u>	€ 56,00 al giorno diminuito a : * € 52,00 detraendo le <u>spese personali per la disabilità</u> * € 47,50 detraendo le <u>spese personali per la salute mentale</u>
ISEE da utilizzare:	ISEE ORDINARIO	ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE DAL 67% DI INVALIDITA'	ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE	ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE	ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE	ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE